



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice BIANCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 APRILE 2012

Norme sulla proroga e sull'incremento del credito d'imposta
per l'occupazione femminile nelle aree del Mezzogiorno

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'articolo 2, commi da 538 a 549, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), il legislatore ha istituito per il triennio 2008-2010 un credito d'imposta di 333 euro per ogni nuovo assunto (416 euro se donna) in favore dei datori di lavoro che incrementano il proprio organico nelle regioni: Abruzzo, Molise, Calabria, Puglia, Campania, Basilicata, Sicilia e Sardegna.

Il credito d'imposta è calcolato sulla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese ed il numero dei dipendenti con uguale tipologia contrattuale occupati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2007. Per i lavoratori a tempo parziale a tempo indeterminato il computo va effettuato «pro-quota» (articolo 6 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61). L'incremento va considerato per le società collegate o controllate (e qui vale la previsione dell'articolo 2359 del codice civile) al netto delle diminuzioni verificatesi nel gruppo. Se un'impresa è di nuova costituzione dopo il 1° gennaio 2008 ogni nuova assunzione a tempo indeterminato (anche parziale e in questo caso vale il principio della proporzionalità) va considerato incremento occupazionale. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione e non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione per l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Con l'articolo 37-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono state introdotte alcune modifiche postulate dal rispetto dei principi dell'Unione europea: esso è garantito dal richiamo ai limiti ed alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2204/2002.

Successivamente il decreto ministeriale del Ministro dell'economia del 12 marzo 2008 e la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 48/E del 10 luglio 2008 hanno fissato le modalità attuative che possono così sintetizzarsi:

a) i lavoratori assunti ad incremento dell'occupazione non debbono aver prima mai lavorato, o debbono aver perso il posto di lavoro, o debbono essere in procinto di perderlo, o sono portatori di *handicap* ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sono donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato;

b) è necessario il rispetto della contrattazione collettiva nazionale di lavoro anche con riferimento ai dipendenti che non danno diritto al credito d'imposta;

c) è necessario il rispetto integrale della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, richiamata, *in primis*, dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

d) è necessario che il datore di lavoro, durante tutto il 2007, non abbia ridotto il proprio organico: fanno eccezione i collocazioni a riposo.

Il credito d'imposta viene meno:

a) se su base annuale il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato e a termine, compresi quelli con contratto a contenuto formativo (es. apprendistato, inserimento, ecc.) risulta inferiore o pari al numero complessivo dei dipendenti occupati mediamente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2007;

b) se i posti di lavoro non sono conservati per un periodo minimo di tre anni: nelle piccole e medie imprese il limite è fissato a due anni;

c) se vengano accertate violazioni non formali che comportino l'irrogazione di san-

zioni non inferiori a 5.000 euro, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro, o alla normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori, e qualora vi sia stata una condanna definitiva per condotta antisindacale *ex* articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Il possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ed il rispetto della contrattazione collettiva sono, quindi, essenziali per il «godimento» del beneficio.

Il presente disegno di legge vuole mettere in evidenza due aspetti negativi della situazione occupazionale italiana dei nostri tempi: l'occupazione femminile e le condizioni svantaggiate nel Mezzogiorno d'Italia di lavoro per le donne.

Nella classifica che tiene conto del divario occupazionale tra uomini e donne, l'Italia si piazza al 77° posto; nel solo Mezzogiorno il tasso di occupazione femminile è al 31,1 per cento, contro il 56 per cento del Nord-Ovest ed il 57 per cento del Nord-Est.

Ancora più preoccupante, nel Mezzogiorno, è la percentuale di donne che ormai hanno smesso di cercare un impiego, a fronte delle innumerevoli delusioni riscontrate in anni ed anni di vana ricerca.

A causa dell'impossibilità di pianificare il proprio futuro su basi solide, una sempre maggior quantità di donne nel Sud del nostro Paese abbandona l'idea non solo di trovare una occupazione che consenta loro di rendersi indipendenti all'interno della loro famiglia, ma anche e forse soprattutto, esse abbandonano definitivamente il progetto sacrosanto di crearsene una loro.

Tutto questo non può non avere contraccolpi sia sul piano personale delle donne, sempre più frustrate davanti alla prospettiva di non poter vedere realizzati parte dei loro sogni, sia sul piano più allargato della effettiva capacità del nostro Paese di produrre reddito e quindi ricchezza.

Se una consistente parte della nostra forza lavoro, quale è rappresentata dalle donne, rinuncia al lavoro per impossibilità a trovarne, a risentirne in un medio-lungo periodo non può che essere l'intera economia nazionale, che non potrà contare sull'apporto fondamentale di una fetta della propria popolazione nella creazione di benessere sociale.

La finalità, dunque, del presente disegno di legge è (articolo 1) di provvedere all'incremento dell'assunzione della forza lavoro femminile nelle aree depresse e svantaggiate del Mezzogiorno d'Italia.

Più concretamente, l'articolo 2 del presente disegno di legge, intende prorogare il credito d'imposta stabilito con legge n. 244 del 2007 per il triennio 2008-2010 al fine di incoraggiare le imprese ad assumere personale femminile nelle aree depresse e svantaggiate economicamente del Mezzogiorno italiano.

Il credito d'imposta si intende prorogato per un periodo di 5 anni dalla data di entrata in vigore della legge, con la possibilità di rinnovare la proroga di altri 5 anni a scadenza.

L'ammontare del credito d'imposta è incrementato fino ad euro 1.000 per ciascuna lavoratrice assunta e per ciascun mese di lavoro effettivo.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La presente legge è finalizzata al raggiungimento della piena occupazione femminile nelle aree economicamente depresse e svantaggiate del Mezzogiorno d'Italia presenti nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Calabria, Puglia, Campania, Basilicata, Sicilia e Sardegna.

Art. 2.

(Copertura finanziaria e proroga del credito d'imposta)

1. Il credito d'imposta previsto dall'articolo 2, commi da 538 a 549, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, valido per il triennio 2008-2010 e pari a euro 416 per ogni lavoratrice donna assunta, si intende prorogato per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e si intende incrementato ad euro 1.000 per ogni donna lavoratrice assunta nelle aree di cui all'articolo 1.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Alla scadenza del periodo di proroga di cui al comma 1, il credito d'imposta può essere ulteriormente prorogato per un periodo analogo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.